

19 MAR 2010

Dott. GIAMPIERO GRASSO

Settore del Genio Civile di Ariano Irpino	
Il Dirigente del Servizio	Il Dirigente del Settore
01	



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. Civ. n. 08/10

R. G. n. 50/C/09

Rep. n. 04/10

Cron. n. 69/10

Il Giudice di Pace di Ariano Irpino Dott. Amedeo D'Agostino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile N. 50/C/09 RG, avente ad oggetto "risarcimento danni", riservata in decisione all'udienza del 23.12.09, promossa

DA

- **ROBERTO FRANCESCA**, nata ad Ariano Irpino il 10.06.79, residente a Villanova del Battista (AV) alla 1° Trav. F. del Signore n. 46, C.F. RBR FNC 79H50 I.973J ed elettivamente domiciliata in Vallata (AV) alla Via S. Giorgio di Sopra n. 10, presso lo studio dell'**AVV. PIETRO ANTONIO DE CICCO**, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

- **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t., P. IVA 80011990639, rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites per Notaio Stefano Cimmino di Napoli del 17.09.02 Rep. N. 35093 e provvedimento autorizzativo, dall'**AVV. MARIA FILOMENA LUONGO** dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata in Ariano Irpino alla Via Fontananuova c/o Genio Civile

CONVENUTA

NONCHE'

- **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di AVELLINO**, in persona del Presidente p.t., P. IVA 800001906, con sede in Avellino alla P.zza Libertà, autorizzata a stare in giudizio con determinazione dirigenziale N. 2672 del 03.06.09, rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione dall'**AVV. GENNARO GALIETTA**, e con lo stesso elettivamente domiciliata in Ariano Irpino alla Via D'Afflitto n. 94 presso l'UMA

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

CONCLUSIONE:

- il difensore dell'attrice conclude affinché il Giudice di Pace adito voglia:
"riconoscere e dichiarare responsabile, del sinistro di cui trattasi, la Regione Campania, in persona del Pres. p.t.; condannare, per le causali di cui in premessa, la Regione Campania, in persona del Pres. p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, dei danni, subiti dalla propria autovettura, come quantificati in fattura, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e/o di

quelli che saranno ritenuti e quantificati in corso di causa; condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti, onorari, oltre rimborso forfettario e CAP come per legge";

- il difensore della Regione Campania nella comparsa di costituzione conclude affinché il Giudice di Pace adito voglia "in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania e conseguentemente estrometterla dal presente giudizio, essendo la Provincia di Avellino l'unica legittimata in suddetta materia; in subordine, nel merito, rigettare la domanda perchè infondata in fatto ed in diritto e non provata. Il tutto con il favore delle spese";

- il difensore dell'Amministrazione Provinciale chiede al Giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle convenute Amministrazioni Provinciali; nel merito, dichiarare l'infondatezza della domanda proposta dall'attrice, non ricorrendo nei fatti esposti alcun profilo di responsabilità civile della convenuta Provincia di Avellino; con salvezza di spese, competenze ed onorari di lite".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato Roberto Francesca conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Ariano Irpino, la Regione Campania per sentirla condannare al risarcimento dei danni, quantificati in € 2.100,00, riportati dall'autovettura Fiat Punto targ. CZ 392 XS di cui è proprietaria. A sostegno della domanda l'attrice esponeva che il giorno 01.03.07, alle ore 23,00 circa, mentre percorreva alla guida della propria autovettura la S. P. 236 con direzione Ariano Irpino-Villanova del Battista, giunta a circa un chilometro dopo l'incrocio la Manna-Orneta, veniva in collisione con un cinghiale di grosse dimensioni, che repentinamente attraversava la sede stradale in un luogo buio e priva della necessaria segnaletica stradale. La convenuta Regione Campania si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto della domanda perchè infondata in fatto e diritto. La Regione Campania, ritenendo responsabile l'Amministrazione Provinciale di Avellino, su autorizzazione del giudice chiamava in causa questa ultima, che si costituiva ed eccepeva, a sua volta, il difetto di legittimazione passiva sostenendo che la Regione Campania era l'unico ente obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare danni procurati da animali selvatici a terzi.

Per individuare il soggetto legittimato passivamente all'azione risarcitoria promossa dall'automobilista che lamenta di aver subito un danno a seguito della collisione con un animale selvatico, è necessario prendere le mosse dalla legge 11.02.92, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Con

tali disposizioni il legislatore, a modifica della legge 27.12.77, n. 968, secondo la quale la fauna selvatica era considerata *res nullius*, all'art. 1 ha previsto: *la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale*. In virtù di tale norma è configurabile una situazione di astratta titolarità dominicale sulla fauna selvatica con conseguente imputabilità della responsabilità risarcitoria per i danni cagionati a terzi dagli animali selvatici. Tale responsabilità, però, non può essere ascritta allo Stato atteso che l'art. 1, 3° comma, della legge n. 157/92 ha previsto che le regioni a statuto ordinario provvedano ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica. Tale delega delle funzioni di controllo e di tutela della fauna selvatica dallo Stato alle Regioni ha comportato un trasferimento della responsabilità risarcitoria per danni cagionati dalla selvaggina in capo alle Regioni. In merito, la più recente giurisprudenza ha sostenuto:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 ha attribuito alle Regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione al riguardo, per cui compete ad esse l'obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose. Ne consegue che va proposta nei confronti della Regione la domanda di risarcimento del danno, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, provocato alla proprietà privata dalla fauna selvatica. Non osta all'applicazione di tale principio l'art. 15 della legge n. 394 del 1991, in quanto la norma, significativamente intitolata «Acquisti, espropriazioni ed indennizzi», disciplina una materia diversa da quella del risarcimento dei danni cagionati alla proprietà privata dalla fauna selvatica (Cass. Civ., 10.10.07, n. 21282);

- in tema di responsabilità extracontrattuale, dei danni cagionati dalla fauna selvatica a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, risponde il proprietario della fauna, ovvero lo Stato e, per delega di questo, la Regione, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dato che la legge n. 394 del 1991 disciplina i danni «non altrimenti risarcibili» arrecati dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo. Pertanto, qualora si proponga azione di responsabilità per colpa, legittimata passiva rispetto a tale pretesa è la Regione mentre, per i danni «non altrimenti risarcibili», e quindi per la domanda di indennizzo di cui all'art. 26 della legge n. 157 del 1992, occorre far riferimento alle leggi regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo (Cass. Civ., 13.01.09, n. 467);

- in tema di risarcimento dei danni sofferti dal privato proprietario di un fondo danneggiato dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, la domanda di condanna della

P.A. al pagamento dell'indennizzo riconosciuto dall'art. 26 della legge reg. della Campania n. 8 del 1996 va proposta nei confronti della provincia cui compete la procedura di accertamento del diritto all'indennizzo, di determinazione del suo concreto ammontare e di pagamento diretto con i fondi che annualmente la regione ha il dovere di alimentare e versare alla medesima amministrazione provinciale (Cass. Civ. 17.12.07, n. 26536).

Da ciò deriva che la ripartizione delle competenze fra la Regione e la Provincia si determina nel senso che alla Regione sono affidati compiti di programmazione, coordinamento e controllo della fauna selvatica, mentre alla Provincia competono funzioni amministrative con particolare riferimento all'attività venatoria nonché l'obbligo di risarcimento limitato, però, ai danni prodotti alle coltivazioni agricole dalla fauna selvatica. (art. 26 - risarcimento danni alle produzioni agricole - della legge regionale della Campania N. 8 del 10.04.96). Il richiamo ai danni alla produzione agricola dalla fauna protetta e dalla attività venatoria induce ad escludere che alla responsabilità della Provincia possano ricondursi, con un'interpretazione analogica che estenderebbe le ipotesi tassativamente previste, anche i danni per il fatto di un animale che ha attraversato una strada provinciale. Perciò, nel caso in cui sia proposta una domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica ad un autoveicolo in circolazione, legittimata passiva rispetto a tale pretesa deve ritenersi la Regione e non la Provincia.

Una volta affermata la legittimazione passiva della Regione, si deve stabilire se il danno è risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. (responsabilità per danni da illecito in generale) o dell'art. 2052 c.c. (danni cagionati da animali intesi come animali domestici di cui si ha la custodia o la proprietà). La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e che perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico. In particolare è stato sostenuto: *in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod. civ., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte del P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 cod. civ., e tanto anche in tema di onere della prova con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico* (Cass. Civ. 21.11.08, n. 27673; conf.: Cass. Civ. 28.03.06, n. 7080 ; Cass. civ. 25.11.05, n. 24895; Cass. civ. 24.06.03, n. 10008; Cass. Civ. 14.02.00, n. 1638).

Passando al caso in esame, dalla prova testimoniale con i testi Marseglia Guendy Maria e Marseglia Emanuele è risultato che il giorno 01.03.07, alle ore 23,00 circa, Roberto Francesca, alla guida della propria autovettura Fiat Punto targ. CX 392 XS, mentre percorreva la S. P. 236 con direzione Ariano Irpino Villanova del Battista, giunta a circa ad un chilometro dopo l'incrocio la Manna-Orneta, si impattava contro un cinghiale di grosse dimensioni che attraversa improvvisamente la strada in un luogo buio e priva di segnaletica che indicasse la presenza di animali in quella zona. Nonostante che l'attrice procedesse a velocità moderata, non ha potuto in alcun modo evitare l'incidente. A seguito dell'urto l'autovettura riportava danni alla carrozzeria e alla parte meccanica. I testi hanno concluso affermando di essere a conoscenza della presenza di cinghiali lungo la strada e che spesso, a causa degli stessi, si sono verificati incidenti stradali ed invasioni dei terreni circostanti con la distruzione dei raccolti.

Con l'escussione dei testi indicati l'attrice ha provato la sussistenza dell'evento lesivo, del nesso di causalità, dei danni subiti dal proprio veicolo e che, sebbene il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da cinghiali e fosse stato teatro di precedenti incidenti, la Regione Campania non ha adottato adeguate e sufficienti misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrecassero danni a persone o a cose (ad esempio: far collocare cartelli di segnalazione stradale di pericolo). Cioè la Regione Campania colposamente non ha provveduto a far installare sulla Strada Provinciale N. 236, luogo dove era stata segnalata la presenza di cinghiali e dove si erano verificati diversi incidenti, almeno segnali di pericolo che avvertissero l'utente a procedere con la massima prudenza e a prestare la massima attenzione per la presenza sul luogo di fauna selvatica.

Per tutti i motivi su esposti, la Regione Campania deve ritenersi unica responsabile ex art. 2043 c.c. del sinistro per cui è causa e, perciò, obbligata a risarcire tutti i danni riportati dalla Fiat Punto targ. CZ 392 XS di proprietà di Roberto Francesca. Tali danni, tenendo presente la fattura N. 109 dell'importo di 2.112,00, rilasciata in data 24.06.08 dalla Carrozzeria Tiso Mario s.r.l. e confermata all'udienza del 12.10.09 dal suo legale rappresentante Tiso Lorenzo sotto il vincolo del giuramento, possono essere equitativamente determinati in € 2.100,00.

Pertanto, il Giudicante ritiene di dover:

- estromettere dal presente giudizio l'Amministrazione Provinciale di Avellino per carenza di legittimazione passiva;
- dichiarare unica responsabile ex art. 2043 c.c. la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;
- accogliere la domanda e per l'effetto condannare la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Roberto Francesca della

somma di € 2.100,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno in cui si è verificato il sinistro all'effettivo soddisfo, tenendo presente la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 17.02.95, n. 1712.

Infine, ex art. 91 c.p.c., tutte le spese e competenze di lite sostenute dall'attrice, così come liquidate nel dispositivo, devono essere poste a carico della Regione Campania, mentre ricorrono giusti motivi (contrasto giurisprudenziale sulla questione della legittimazione passiva) per compensare tutte quelle tra l'Amministrazione Provinciale di Avellino e le altre parti.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Ariano Irpino definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Roberto Francesca contro la Regione Campania e sulla chiamata in causa dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, con atti di citazione ritualmente notificati, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1)- estromette dal presente giudizio l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., per carenza di legittimazione passiva;
- 2)- dichiara unica responsabile ex art. 2043 c.c. la REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 3)- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare a ROBERTO FRANCESCA:
 - la somma di € 2.100,00, per le ragioni di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno in cui si è verificato il sinistro all'effettivo soddisfo, tenendo presente la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 17.02.95, n. 1712;
 - le spese e competenze di causa liquidate in € 940,00, di cui € 90,00 per spese, € 450,00 per diritti e € 400,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- 4)- compensa tra le parti tutte le altre spese.

Così deciso in Ariano Irpino il 7-01-2010

Sentenza depositata in Cancelleria e resa pubblica ai sensi dell'art. 133 c.p.c.

Ariano Irpino 15 GEN 2010

Il Cancelliere

CANCELLIERE
Dott. *[firma]*

IL GIUDICE DI PACE
(Dr. *[firma]* Medea L'Agostino)

[firma]

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2010 il giorno ____ del mese di _____, ad istanza dell'Avv. Pietro Antonio De Cicco, io sottoscritto assistente, addetto all'UNEP, presso il Tribunale di Ariano Irpino (AV), ho notificato e dato copia dell'atto che precede, affinché ne abbia piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge, a:

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, presso l'Avv. Maria Filomena Luongo, con domicilio eletto in Ariano Irpino (AV), c/o il Genio Civile, alla Via Fontana Nuova, mediante: *Benedetto Genovese*

o Addetto al R. N. I.

Ariano I. 19/03/10

TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO
UFFICIO DEL CANCELLIERE
Dott. *[firma]*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
ARIANO IRPINO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti
a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pub-
blico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza
pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia in forma
esecutiva, e per la prima volta, a richiesta dell'avv.

Piero Quirico De Ciccio
per uso notifica ed esecuzione. 22 FEB. 2010

Ariano Irpino, li

IL CANCELLIERE

F/po

Il Dirigente la Cancelleria
Antonietta dot.ssa M. Mestri

E' conforme alla prima copia esecutiva.
Ariano Irpino, li 22 FEB. 2010

IL CANCELLIERE

Il Dirigente la Cancelleria
Antonietta dot.ssa M. Mestri

